



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it

APAC

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA PROT. N. 834132 DI DATA 23/12/2020 COORDINATO CON LE MODIFICAZIONI APPORTATE CON NOTA DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI PROT. N. 58269 DI DATA 28 GENNAIO 2021

AT96914 - 1865/2019

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA DISCARICA ESAURITA IN LOCALITA' LAVINI A ROVERETO (TN) CON LAVORAZIONE DEL RIFIUTO

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 18 dicembre 2020

Publicato sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/> il giorno: 23 dicembre 2020

Gara telematica n.: AT96914 Codice CIG: 85306860CA

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ~~29 gennaio 2021~~ 02 MARZO

2021 – ore 12.00

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, **la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.** Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO".

1. PREMESSE

- * l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);
- * **per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)** allegata al presente disciplinare di gara;
- * essere registrati **al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento**". L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il "nuovo modulo", richiedendo la registrazione "per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi".

Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

Con determinazione a contrarre n. 91 di data 26 novembre 2020, del Dirigente del Servizio gestione impianti presso la Provincia Autonoma di Trento, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto (TN) con lavorazione del rifiuto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. e della L.P. 23 marzo 2020, n. 2.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Provincia Autonoma di Trento [codice NUTS: ITH 2]: principalmente il servizio si svolgerà presso la Discarica esaurita sita in località Lavini a Rovereto, via Pineta 30 (TN).

CIG: 85306860CA

Il soggetto che svolge le funzioni di **Responsabile del procedimento** è l'Ing. Giovanni Battista Gatti, Dirigente del Servizio gestione impianti presso Agenzia per la Depurazione (ADEP) - Provincia Autonoma di Trento.

Il **Responsabile del procedimento di scelta del contraente**, ai sensi della L.P. n. 23/92 è la dott.ssa Stefania Federici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa e parte tecnica, comprensivo degli allegati:

- Stato di consistenza discarica RSU Lavini Rovereto;
- n. 2 Tabelle A - personale del gestore uscente;
- Planimetria del sito;

2) Quadro Economico annuo;

3) Bando di gara;

4) Disciplinare di gara e allegati:

- 4.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (allegati A1, A2);
- 4.2) Documento di gara unico europeo (DGUE) da presentare per la partecipazione alla gara (allegato B);
- 4.3) Modello dichiarazione ausiliaria in merito all'avvalimento dei requisiti (allegato C);
- 4.3) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica (allegato D);
- 4.5) Modello di sottoscrizione della fideiussione (allegato E);
- 4.6) Documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario (allegato F);
- 4.7) Istruzioni operative seduta virtuale (allegate solo in SRM) ;
- 4.8) Istruzioni per creare un file .pdf/A (*formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione*) (allegate solo in SRM) .

5) DUVRI;

6) Guida operativa;

7) Determinazione a contrarre n. 91 di data 26 novembre 2020, del Dirigente del Servizio gestione impianti presso Agenzia per la Depurazione (ADEP) - Provincia Autonoma di Trento.

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

Al fine di agevolare gli operatori economici nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari file suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati" si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Documentazione amministrativa, Documentazione da caricare a sistema ecc.).

Si informano le Imprese che il bando di gara, il presente disciplinare di gara, i modelli per rendere le dichiarazioni, il Capitolato speciale di Appalto (parte amministrativa e parte tecnica) con allegati lo Stato di consistenza discarica RSU Lavini Rovereto, n. 2 Tabelle A dell'uscante, la Planimetria del sito, il Quadro economico annuo, il DUVRI e la "Guida Operativa", nonché il provvedimento a contrarre sono disponibili anche sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all'interno del sistema SAP -SRM, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti, una o più richieste di chiarimento **all'interno del sistema SAP-SRM**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa almeno **8 (otto)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancato funzionamento del sistema le suddette richieste potranno essere inviate a mezzo pec all'indirizzo serv.appalti@pec.provincia.tn.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (quattro)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (**fascia oraria 17 – 8**) e il numero verde del contact center **800 22 80 40 (fascia oraria 8 – 17)**.

Si precisa inoltre che al suddetto **call center/ contact center** non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della LP 2/2016 e ss.mm., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/nno caricato/i a sistema SAP-SRM tra la documentazione di gara ed altresì verrà/nno pubblicato/i contestualmente sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della Lp 2/2016 e all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2020-2022:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'Ente/Struttura provinciale per conto della quale viene esperita la procedura;

- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

- il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi;

- l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con delibera della Giunta Provinciale n. 1217 dd. 18.07.2014 reperibile presso il sito internet "Amministrazione trasparente". Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, compreso nella documentazione di gara di cui al punto 2.1.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<p><i>Servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto (TN) con lavorazione del rifiuto, per un periodo di sette anni: prestazioni indicate nel documento di gara Quadro economico ai righi n. 1, 2, 3a, 8, 9 e 10 (gestione dell'impianto di discarica, gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200301, gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti CER 200301 e di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, prelievo e trasporto presso impianto di depurazione nella Provincia di Trento dei colaticci risultanti dall'impianto di biostabilizzazione, gestione impianto di torcia dal 3 agosto 2023 e adempimento ad oneri fideiussori connessi alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.</i></p>	90533000	P	<p>4.878.665,00 4.378.165,00</p>
2	<p><i>Servizi di trasporto dei rifiuti connessi alla gestione discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto (TN) per un periodo di sette anni: prestazioni indicate nel documento di gara Quadro economico ai righi n. 2, 3b, 4, 5, 6, e 7 e 8, (gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200301, trasporto della frazione di sottovaglia biostabilizzata, gestione e trasbordo dei rifiuti CER 200307, CER200108, CER191212 e CER200303 e</i></p>	90512000	S	<p>1.290.590,00 1.791.090,00</p>

	prelievo e trasporto presso impianto di depurazione nella Provincia di Trento dei colaticci risultanti dall'impianto di biostabilizzazione).			
A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso				6.169.255,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				28.000,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				6.197.255,00

L'importo a base di gara, Euro **6.197.255,00** per la durata complessiva di **7 anni del contratto di appalto**, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, che si intende al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge e non soggetto a ribasso, è pari a Euro **4.000,00** annui e ad Euro **28.000,00** per la durata di **7 anni del servizio**, come indicato nel provvedimento a contrarre e nel D.U.V.R.I. allegato al medesimo.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio dell'Agenzia per la Depurazione (ADEP) della Provincia Autonoma di Trento, capitolo 5016-001, come indicato nel provvedimento a contrarre .

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 363.744,64 annui, **complessivamente Euro 2.546.212,48** per la durata complessiva del contratto di appalto di 7 (sette) anni. Il costo della manodopera è stato calcolato sulla base di quanto indicato nella determina a contrarre, di cui al punto 7 del paragrafo 2.1 del presente disciplinare di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del capitolato speciale – parte amministrativa, è di **sette anni**, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

La gestione impianto di torcia, di cui al punto 10 del Quadro economico, avrà decorrenza dal 3 agosto 2023 per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 66.165,00.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione, come previsto dall'art 7, comma 1, del capitolato speciale – parte amministrativa, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27 della L.P. n. 2/2016: in particolare, in virtù di quanto previsto **all'art. 2, comma 3 del Capitolato speciale di Appalto – parte amministrativa**, qualora le caratteristiche del percolato mutassero nel tempo, per fattori imprevedibili, dipendenti da condizioni meteo/climatiche o da processi di natura chimico/fisica che si dovessero sviluppare all'interno della massa dei rifiuti, non rientrando più nei limiti di accettabilità di cui all'art. 8-bis del «disciplinare per il conferimento ed il trattamento presso gli impianti di depurazione della Provincia autonoma di Trento dei reflui ai sensi dell'art. 95, comma 5 e 96, comma 2, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 di data 10.05.2019 e successive eventuali modificazioni, l'appaltatore dovrà comunque garantire il servizio di smaltimento di tale percolato presso impianti autorizzati, situati anche fuori dalla provincia di Trento, previa approvazione preventiva delle condizioni economiche da parte della stazione appaltante e nel rispetto delle condizioni previste alla lett. c) del comma 2 dell'art. 27 della L.P. 2/2016.

Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro **6.197.255,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), rientrando le prestazioni di cui si compone il servizio oggetto di gara nelle attività tipizzate alla lettera i – quater, comma 1, dell'art. 53, della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti per la prestazione principale:

b) (per il recupero) autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, sufficiente a trattare complessivamente la quantità annua di 10.000 t di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio;

c) (per il trasporto) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 200301, classe C o superiore;

Requisiti per la prestazione secondaria:

b) (per il trasporto) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 200301, **classe D o superiore;**

d)–c) (per il trasporto del rifiuto frazione di sottovaglio biostabilizzata e per il trasporto del rifiuto di sopravaglio codice CER 191212) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 191212, classe E o superiore;

e) d) (per il trasporto del rifiuto codice CER 200108 - FORSU) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella

categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200108, classe B o superiore;

f-e) (per il trasporto del rifiuto codice CER 200307 – ingombranti e codice CER 200303) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200307, classe B o superiore e codice CER 200303;

Con riferimento a tutti i requisiti sopra indicati relativi sia alla prestazione principale, che alla prestazione secondaria, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Requisiti per la prestazione principale:

g) f) aver svolto servizi analoghi di gestione di impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un ammontare complessivo minimo di euro 1.000.000,00.

Requisiti per la prestazione secondaria:

h) g) aver svolto servizi analoghi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani - classe "C" o superiore ai sensi del D.M. 120/2014 e s. m. i. negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un ammontare complessivo minimo di Euro 200.000,00.=.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità previsto per la PRESTAZIONE PRINCIPALE – per il recupero, quale l'autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, sufficiente a trattare complessivamente la quantità annua di 10.000 t di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio, di cui al punto 7.1 lett. b) potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole (autorizzazione sufficiente a trattare 10.000 t/anno) e che l'impresa mandataria o un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito di idoneità relativo la PRESTAZIONE PRINCIPALE – per il trasporto, quale l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 200301, classe C o superiore, di cui al punto 7.1 lett. c), potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni

impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "D";

Il requisito di idoneità relativo la PRESTAZIONE SECONDARIA - per il trasporto, quale l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 200301, classe D o superiore, di cui al punto 7.1 lett. b), potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "D";

Il requisito di idoneità relativo alla PRESTAZIONE SECONDARIA - per il trasporto del rifiuto frazione di sottovaglio biostabilizzata codice CER 191212 e per il trasporto del rifiuto di sopravaglio codice CER 191212, quale l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 191212, classe E o superiore, di cui al punto 7.1 lett. d) c), potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "F";

Il requisito di idoneità relativo alla PRESTAZIONE SECONDARIA - per il trasporto del rifiuto codice CER 200108 – FORSU, quale l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200108, classe B o superiore, di cui al punto 7.1 lett. e) d), potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "B".

Il requisito di idoneità relativo alla PRESTAZIONE SECONDARIA - per il trasporto del rifiuto codice CER 200307 – ingombranti e codice CER 200303, quale l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200307, classe B o superiore e codice CER 200303, di cui al punto 7.1 lett. f) e), potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "B".

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale l'impresa capogruppo dovrà attestare/dimostrare il possesso de**il requisito di idoneità** per la prestazione principale mentre l'impresa/e mandante/i dovrà/anno attestare il possesso dei requisiti per la prestazione secondaria.

Per tutti i requisiti di idoneità, in quanto requisiti soggettivi, vale la regola per cui ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE

Il requisito di capacità tecnico – professionale relativo ai servizi analoghi richiesti con riferimento alla PRESTAZIONE PRINCIPALE, di cui al **punto 7.3 lett. g) f)**, nel caso di **raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale**, deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo di tipo verticale** il requisito di capacità tecnico – professionale, relativo alla prestazione principale deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnico – professionale relativo ai servizi analoghi richiesti con riferimento alla PRESTAZIONE SECONDARIA, di cui al **punto 7.3 lett. h) g)**, nel caso di **raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale**, deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo di tipo verticale** il requisito di capacità tecnico – professionale, relativo alla prestazione secondaria, deve essere posseduto dalla/ e impresa/e mandante/i.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

~~Il requisito **di idoneità** relativo la PRESTAZIONE PRINCIPALE – **per il recupero, quale l'autorizzazione** al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, sufficiente a trattare complessivamente la quantità annua di 10.000 t di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio, **di cui al punto 7.1 lett. b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.~~

~~Il requisito **di idoneità** relativo la PRESTAZIONE PRINCIPALE – **per il trasporto, quale l'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 200301, classe C o superiore, **di cui al punto 7.1 lett. c)**, potrà essere cumulado dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziate o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "D";~~

~~Il requisito **di idoneità** relativo la PRESTAZIONE SECONDARIA - **per il trasporto, quale l'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 191212, **classe D o superiore, di cui al punto 7.1 lett. b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.~~

Il requisito **di idoneità** relativo alla PRESTAZIONE SECONDARIA - **per il trasporto del rifiuto frazione di sottovaglio biostabilizzata codice CER 191212 e per il trasporto del rifiuto di sopravaglio codice CER 191212, quale l'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 191212, classe E o superiore, **di cui al punto 7.1 lett. d) c)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito **di idoneità** relativo alla PRESTAZIONE SECONDARIA - **per il trasporto del rifiuto codice CER 200108 – FORSU, quale l'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200108, classe B o superiore, **di cui al**

punto 7.1 lett. e) d), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito **di idoneità** relativo alla PRESTAZIONE SECONDARIA - **per il trasporto del rifiuto codice CER 200307 – ingombranti e codice CER 200303, quale l’iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200307, classe B o superiore e codice CER 200303, **di cui al punto 7.1 lett. f) e)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico e professionale relativo ai servizi analoghi, di cui al **punto 7.3 lett. g) f) e h) g)**, ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi ed autorizzazioni).

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (utilizzando, preferibilmente, il modello allegato C) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo** complessivo stimato e precisamente di importo pari ad **Euro 123.945,10**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata

produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto di tesoreria intestato alla Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento (C.F. e P. I. 00337460224, in Via Gilli n. 3 - 38121 Trento), presso il tesoriere UniCredit S.p.A. - Via Galileo Galilei n. 1, 38122 Trento, alle seguenti coordinate bancarie: CODICE IBAN IT45N0200801820000100770673, indicando la causale "Garanzia provvisoria procedura aperta affidamento servizio di gestione integrata scarica esaurita "Lavini" a Rovereto (TN) – CIG: 85306860CA";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o **da intermediari finanziari** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (*Agenzia per la Depurazione presso la Provincia Autonoma di Trento*);

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
 - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;
oppure
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato E) del presente disciplinare).
 - 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 93 per le microimprese, piccole e medie imprese è necessario che tale condizione sia attestata nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.3.1 del presente Disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la Discarica esaurita in loc. Lavini, via Pineta n.30, a Rovereto (TN) è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice e dell'articolo 7 comma 2 quater della L.P. n. 2/2020, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Il sopralluogo è richiesto obbligatoriamente per le motivazioni espresse nel provvedimento contrarre – determinazione n. 91 di data 26 novembre 2020. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo, della durata di un'ora, può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17:00, previo appuntamento. Il relativo luogo si raggiunge con i propri mezzi. Il sopralluogo si svolgerà alla presenza di due tecnici del Servizio. Il tecnico interno referente per tale adempimento è l'Ing. Giacomo Poletti.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC gestione.adepec@pec.provincia.tn.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Si invita a formulare la richiesta di sopralluogo non oltre dieci giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19/05/2020) **e fino al 31 dicembre 2020.**

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente

dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI” ” e nel presente disciplinare di gara,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ~~29 gennaio 2021~~ 2 marzo 2021

Al momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall’utilizzo del sistema.

La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Al fine di presentare l’offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 15 devono essere caricati a sistema come **“Allegato amministrativo”** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 16 devono essere caricati a sistema come

“**Allegato tecnico**” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 17 devono essere caricati a sistema come “**Allegato economico**” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”.

Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. secondo le istruzioni fornite.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente

risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al successivo punto 15.3.1 (All. A1-A2), nonché il DGUE (All. B), la Dichiarazione dell'ausiliaria in merito all'avvalimento dei requisiti (All. C), il Modello per la presentazione dell'offerta tecnica (All. D), il Modello di sottoscrizione della fideiussione (All. E), la documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario (All. F) potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sul sistema SAP-SRM e nel sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it>, in corrispondenza della pagina relativa alla procedura di cui al presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'“Allegato amministrativo” di cui al par. 15 del presente disciplinare si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificati ISO/EMAS.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole (e fermo restando quanto stabilito in distinti paragrafi del presente Disciplinare):

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata o l'incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente, nella categoria “ Allegato amministrativo”.

L’“Allegato Amministrativo” contiene la domanda di partecipazione (punto 15.1), il DGUE (punto 15.2) e le dichiarazioni integrative (punto 15.3.1), nonché la documentazione a corredo (punto 15.3.2), in relazione alle diverse forme di partecipazione (punto 15.3.3).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo (da assolvere secondo quanto sotto specificato) è redatta preferibilmente secondo il modello di cui agli allegati A1 (per le imprese singole, i raggruppamenti e consorzi ordinari, i GEIE) o A2 (per i raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi) al presente disciplinare di gara e **contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. E' altresì soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di Euro 16,00 l'eventuale fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria.

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:

1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata o sulla fideiussione bancaria, che dovrà poi essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nella categoria "Allegato amministrativo";
2. riportando sulla domanda gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e

codice identificativo di 14 cifre) (si precisa che i modelli A1 e A2 sono già predisposti per l'indicazione dei dati richiesti);

3. bollo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972: la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da produrre in gara, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione messo a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sulla piattaforma SAP/SRM e su www.appalti.provincia.tn.it. secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Ai sensi dell'art. 26 della LP 2/2016 NON E' richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che:

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), cbis), cter), c-quater), f-bis), fter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare;

- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato

autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici” deve considerarsi come non apposta;

- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al punto 15.3.1 n. 11 del presente Disciplinare.

- in relazione alla Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI della Parte III del DGUE, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 4 del Codice dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4”.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato, deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *(Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019)* dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente bando integrale di gara. Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/16, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni:

a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;

b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:

b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;

b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta Provinciale n. 1217 dd. 18.07.2014 reperibile presso il sito internet del Provincia Autonoma di Trento – sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link http://www.server-is6.it/trasparenza-provincia-tn/www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportamento2014.pdf, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

7. accetta la clausola sociale di cui all’articolo 32 co. 4 e seguenti della L.P. 2/2016 e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione:

a. ad assumere l’intero personale già impiegato nell’esecuzione del servizio, così come indicato nella tabella A) allegata al capitolato speciale di appalto,

oppure, in alternativa,

b. ad assumere parzialmente il medesimo personale in ragione delle innovazioni tecnologiche che intende utilizzare nell’esecuzione del contratto oppure della disponibilità di proprio personale dipendente che potrà essere destinato all’esecuzione dell’appalto senza essere distolto da altre attività, impegnandosi altresì a fornire le relative giustificazioni in sede di verifica della congruità dell’offerta su richiesta del responsabile del procedimento;

8. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di (specificare la sede di iscrizione) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di(specificare la sede di iscrizione);

9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. in virtù del sopralluogo obbligatorio, dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13. attesta di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016, di cui all'ultimo paragrafo del presente disciplinare, resa disponibile anche sul sito www.appalti.provincia.tn.it, pure a mente del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

14. per l'operatore economico che abbia presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (in seguito "L.F.") o sia stato ammesso a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F.: fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e le documentazioni secondo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186 bis L.F..

15. qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016:

- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, da indicare espressamente;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti **da 1 a 15**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente carica a sistema, sottoscritti digitalmente:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria);
3. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
4. eventuale documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo oppure, se del caso, dichiarazione attestante di non essere soggetto all'imposta di bollo specificando il pertinente riferimento normativo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”

L' “Allegato Tecnico” contiene, a pena di non valutazione, i seguenti documenti:

- a) **l'offerta tecnica**, redatta preferibilmente secondo il fac-simile Allegato D al presente disciplinare, in relazione ai criteri di valutazione di cui al punto 18.1, da catalogare a sistema come sottocategoria "Modulo offerta tecnica".

Il file/i file che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, secondo le istruzioni disponibili a Sistema SAP SRM, firmati digitalmente e caricati a sistema.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di non valutazione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta tecnica, che costituirà per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto, non dovrà tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella Offerta Economica, pena l'esclusione automatica del Concorrente dalla Gara.

Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

17. OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO ECONOMICO"

L'"Allegato economico" contiene, a pena di esclusione, il documento di sintesi firmato digitalmente derivante dall'offerta economica predisposta a sistema SAP-SRM contenente i seguenti elementi:

- a) **a pena di esclusione**, il prezzo unitario offerto per le 12 voci di attività/costi di cui si compone il servizio (ovvero: 1. Gestione dell'impianto di discarica secondo autorizzazioni in vigore; 2. Gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200301, senza trattamento alla discarica di destinazione "Ischia Podetti"; 3.a Gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti CER 200301 e di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio; 3b. Trasporto della frazione di sottovaglio biostabilizzata alla discarica di destinazione "Ischia Podetti"; 4. Gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200307 alla discarica di destinazione "Ischia Podetti"; 5. Gestione del trasbordpo e trasporto del rifiuto CER 200108 dal punto di trasbordo all'impianto di trattamento della FORSU presso il depuratore in loc. Navicello a Rovereto; 6. Eventuale gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto di sopravaglio CER 191212 alla discarica di destinazione "Ischia Podetti"; 7. Eventuale gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200303 alla discarica di destinazione "Ischia Podetti"; 8. Prelievo e trasporto

presso impianto di depurazione nella provincia di Trento dei colaticci risultanti dall'impianto di biostabilizzazione; 9.a gestione impianto di torcia nell'anno 2023, dal 3/8/2023 al 31/12/2023; 9.b gestione annua impianto di torcia; 10. adempimento degli oneri fideiussori annui connessi alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale).

Non sono ammesse offerte in aumento con riferimento alla base d'asta indicata, per ogni singola voce, dalla stazione appaltante, così come riportate nella tabella sottostante, da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:

- b) **a pena di esclusione**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c. 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **a pena di esclusione**, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del Codice.

Con riferimento ai punti a), b), c), il sistema SAP–SRM consentirà di indicare fino a due cifre decimali mentre in caso di decimali inferiori a due il sistema considererà le cifre mancanti pari a zero. Con riferimento al punto a), in automatico la piattaforma calcolerà l'importo complessivamente offerto per l'intera durata di 7 anni – al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge – derivante dalle seguenti operazioni: verrà calcolato il prodotto tra il prezzo unitario offerto per ogni voce e la quantità espressa nell'unità di misura prevista, come da tabella sottoindicata (tonnellate, mesi ed anni), in relazione all'intera durata del contratto. I valori complessivi di ogni singola voce verranno sommati determinando l'importo complessivamente offerto per il servizio della durata di 7 anni. Il sistema, altresì, calcolerà in automatico il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta di Euro 6.169.255,00.

Le lavorazioni, le unità di misura e le quantità previste per ogni attività, su base annuale e relativamente all'intera durata del contratto sono indicate nella tabella di seguito riportata:

N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA (IN EURO)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' ANNUA	QUANTITA' RELATIVA ALLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO
1	Gestione dell'impianto di discarica secondo autorizzazioni in vigore	35.500,00	mese	12	84
2	Gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200301, senza trattamento alla discarica di destinazione "Ischia Podetti". Il prezzo è	13,40	Ton	5.000	35.000

	comprensivo delle operazioni di carico e scarico e di conferimento all'impianto di destino, oltre che alla messa a disposizione dei container e di qualsiasi operazione ed adempimento necessari a eseguire la prestazione secondo norma.				
3a	Gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti CER 200301 e di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio	30,00	Ton	5.000	35.000
3b	Trasporto della frazione di sottovaglio biostabilizzata alla discarica di destinazione "Ischia Podetti". Il prezzo è comprensivo delle operazioni di carico e scarico e di conferimento all'impianto di destino, oltre che alla messa a disposizione dei container e di qualsiasi operazione ed adempimento necessari a eseguire la prestazione secondo norma.	13,40	Ton	1.750	12.250
4	Gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200307 alla discarica di destinazione "Ischia Podetti". Il prezzo è comprensivo delle operazioni di carico e scarico e di conferimento all'impianto di destino, oltre che alla messa a disposizione dei container e di qualsiasi operazione ed adempimento necessari a eseguire la prestazione secondo norma.	13,40	Ton	2.800	19.600
5	Gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200108 dal punto di trasbordo all'impianto di trattamento della FORSU presso il depuratore in loc. Navicello a Rovereto. Il prezzo è comprensivo delle operazioni di carico e scarico e di conferimento all'impianto di destino, oltre che alla messa a disposizione dei container e di qualsiasi operazione ed adempimento necessari a eseguire la prestazione secondo norma.	11,70	Ton	5.000	35.000
6	Eventuale gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto di sopravaglio CER 191212 alla discarica di destinazione "Ischia Podetti". Il prezzo è comprensivo delle operazioni di carico e scarico e di conferimento all'impianto	16,00	Ton	3.000	21.000

	di destino, oltre che alla messa a disposizione dei container e di qualsiasi operazione ed adempimento necessari a eseguire la prestazione secondo norma.				
7	Eventuale gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200303 alla discarica di destinazione "Ischia Podetti". Il prezzo è comprensivo delle operazioni di carico e scarico e di conferimento all'impianto di destino, oltre che alla messa a disposizione dei container e di qualsiasi operazione ed adempimento necessari a eseguire la prestazione secondo norma.	13,00	Ton	1.300	9.100
8	Prelievo e trasporto presso impianto di depurazione nella provincia di Trento dei colatici risultanti dall'impianto di biostabilizzazione.	15,00	Ton	300	2.100
9a	Gestione impianto di torcia nell'anno 2023, dal 3/8/2023 al 31/12/2023	6.165,00	anno	1	1
9b	Gestione annua impianto di torcia;	15.000,00	anno	1	4
10	Adempimento degli oneri fideiussori annui connessi alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	40.000,00	anno	1	7


L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Entro il "Termine di presentazione dell'offerta", il concorrente dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica espressa in Euro (IVA esclusa), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

1. Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive Appalti online" cliccando su "A evidenza pubblica" se non già attivo (**se non ap-**

paiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri).

2. (Nel caso non sia già stata creata l’offerta) Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare **sull’icona**  “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell’offerta sarà “Salvato”. Per accedere all’offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “Modificare offerta su lotto”).

3. A sistema, nella colonna “Importo a valore”, l’offerente deve inserire i prezzi unitari relativi alle diverse voci di attività di cui si compone il servizio oggetto dell’appalto, offerti al netto degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa), con le seguenti precisazioni:


- a.** utilizzare la virgola come separatore decimale;
- b.** sono ammesse dal sistema due cifre decimali.




N.B. con riferimento al prezzo unitario “gestione dell’impianto di torcia”, trattandosi di gestione limitata nel tempo rispetto alla durata complessiva dell’appalto, attivandosi solo dal 3 agosto 2023, si dovranno indicare due prezzi unitari: un prezzo unitario annuo di gestione ed un prezzo unitario riferito alla specifica annualità 2023 (gestione dal 3.08.2023 al 31.12.2023).


4. A sistema, l’offerente deve inoltre inserire negli appositi campi:

- a.** i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b.** i costi per la manodopera.

5. E’ possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. E’ necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto “Modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.

6. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l’apposito tasto “Genera documento di sintesi offerta” solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati ai punti 3 e 4 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente in modalità CADES il documento di sintesi, secondo quanto indicato al precedente par. 17, caricarlo a sistema tramite l’apposito pulsante .

- nella finestra che appare, tramite il tasto , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CADES, aggiungere *eventualmente* nel campo “Descrizione” una differente denominazione, cliccare il tab  e successivamente premere ;

- il sistema fornisce il seguente messaggio  e l'offerta sul lotto risulta completata;
- nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all'interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;
- cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.

7. **(Nel caso l'offerta complessiva sia pronta)** L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta"

Comportano l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari;
- l'indicazione di uno o più prezzi unitari in aumento rispetto a quelli posti a base di gara e quindi la presentazione di offerte in aumento;
- la presentazione di offerte parziali o condizionate;
- la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, dell'offerta economica con le modalità suindicate;
- la classificazione del "Documento di sintesi" in una categoria diversa della categoria "Allegato Economico".

17.2 MODIFICA DI UN'OFFERTA GIÀ PRESENTATA

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 2/2020..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	SUB CRITERI	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Frequenza delle analisi della qualità delle acque di falda su tutti i piezometri in AIA	<p>Si richiede di indicare la frequenza di monitoraggio chimico dei Piezometri rilevanti ai fini AIA , indicando il numero dei monitoraggi offerti all'anno, comprensivi di quelli minimi richiesti dal capitolato. La base richiesta in AIA è un monitoraggio ogni due mesi su tutti i piezometri stabiliti in AIA per un totale di sei monitoraggi all'anno. L'offerta con il numero massimo di monitoraggi all'anno guadagna il punteggio massimo di 5 punti. Alle altre verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione di una formula matematica successivamente indicata.</p> <p>Gli eventuali monitoraggi aggiuntivi dovranno comunque avere una frequenza di tempo omogenea durante l'anno.</p> <p><i>Verifiche:</i> <i>Saranno effettuate verifiche durante tutta l'esecuzione del servizio. In caso di difformità si applicherà la penale per diversa offerta tecnica come da art. 26 comma 4 del Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa "fino ad 1/3 della rata bimestrale oltre all'obbligo per l'appaltatore di adempiere/adequare la prestazione non eseguita o eseguita parzialmente; la ripetuta violazione delle prestazioni migliorative dell'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore potrà costituire motivo di risoluzione in danno del contratto d'appalto".</i></p>	-	5	
2	Accreditamento delle prove di laboratorio per le analisi richieste su acque sotterranee,	<p>Si chiede di indicare il numero offerto di prove accreditate. L'offerta con il numero maggiore di prove accreditate guadagna il punteggio massimo di 5 punti. Alle offerte degli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio derivante</p>	-	5	

	acque superficiali, percolato e emissioni diffuse.	dalla applicazione di una formula matematica di seguito esposta. <i>Verifiche: Per la verifica, ai fini della stipula del contratto o ai fini dell'inizio del servizio in caso di consegna anticipata, sarà richiesto di elencare la lista delle prove di laboratorio accreditate per i parametri la cui ricerca è richiesta nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (matrice acque sotterranee, acque superficiali, percolato, emissioni convogliate).</i>			
3	Impegno all'utilizzo di automezzi per il trasporto dei rifiuti solidi	Si chiede di indicare il numero di automezzi che ci si impegna ad utilizzare in fase di esecuzione secondo le disposizioni di seguito riportate. Verranno attribuiti fino ad un massimo di 15 punti in base alla tipologia di automezzi impiegati, valutando massimo n. 5 automezzi, secondo i seguenti parametri: - automezzi inferiori a Euro 4: 0 punti - ogni automezzo Euro 4: 1 punto - ogni automezzo Euro 5: 2 punti ogni automezzo Euro 6: 3 punti La qualifica Euro del mezzo viene effettuata sulla base dei dati della motrice, nel caso disgiunta dal bilico. Tutti i mezzi dovranno risultare autorizzati al trasporto dei rifiuti per i codici CER trasportati. Il livello di qualifica del mezzo più basso indicato nell'offerta tecnica rappresenta il livello di qualifica minimo ammissibile per l'esecuzione dei trasporti. Anche nel caso di utilizzo di un mezzo non dichiarato all'inizio del servizio quest'ultimo non potrà avere qualifica Euro inferiore alla qualifica minima offerta. <i>Verifiche: quanto dichiarato nell'offerta tecnica sarà verificato, ai fini della stipula o ai fini dell'inizio del servizio in caso di consegna anticipata.</i>	-		15

		<p>utilizzando la copia dei libretti di circolazione degli automezzi da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. Durante l'esecuzione del servizio verranno effettuati controlli sui mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.</p> <p>Qualora sia utilizzato un mezzo non dichiarato, verrà applicata la penale prevista dal capitolato. Le difformità sopra riportate daranno luogo alla applicazione della penale per diversa offerta tecnica come da Art. 26 comma 4 del Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa "fino ad 1/3 della rata bimestrale oltre all'obbligo per l'appaltatore di adempiere/adequare la prestazione non eseguita o eseguita parzialmente; la ripetuta violazione delle prestazioni migliorative dell'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore potrà costituire motivo di risoluzione in danno del contratto d'appalto".</p>			
4	Possesso di certificazioni di qualità e sicurezza	<p>Si richiede di indicare le certificazioni ambientali ed in ambito di sicurezza in possesso del concorrente (in caso di ATI, sia costituite che costituende, in possesso della capogruppo) tra quelle elencate.</p> <p>L'offerta guadagna il punteggio associato alla certificazione indicata nella tabella seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · certificazione ISO 14001: 2 punti · certificazioni in ambito sicurezza - OSHAS 18001 (o ISO 45001): 3 punti · certificazione EMAS: 5 punti <p>Il punteggio viene assegnato distintamente per ognuna delle tre certificazioni possedute.</p> <p><u>Verifiche: la trasmissione alla Stazione Appaltante delle certificazioni dichiarate dovrà avvenire nella fase di verifica dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione.</u></p>	—		10
			5.1 Sarà attribuito un punteggio massimo di 8		

5	Impegno all'implementazione (miglioramento e potenziamento) dell'impianto di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio	<p>Come da capitolato si richiede un impianto di biostabilizzazione del sottovaglio di tipo chiuso (non sono ammessi impianti di tipo aperto o esposti direttamente all'aria).</p> <p><i>Verifiche: in corso di esecuzione del contratto verrà verificata la realizzazione delle migliori eventualmente proposte, le quali dovranno essere installate e regolarmente attivate a regime entro 12 mesi dall'avviamento del servizio. La mancata realizzazione delle eventuali migliori proposte costituirà causa di "grave inadempienza" come previsto dall'Art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa.</i></p>	<p>punti all'offerta che prevede l'implementazione dell'impianto di biostabilizzazione di maggiore potenzialità, purché almeno pari o superiore a 7.500 t/anno, fissato un massimo di offerta possibile pari a 15.000 t/anno.</p> <p>Alle altre proposte verrà assegnato il punteggio secondo la formula matematica di seguito riportata</p>	8	
			<p>5.2 Impegno a fornire un sistema di carico automatizzato: verranno assegnati 7 punti al concorrente che si impegnerà in tal senso.</p>		7
			<p>5.3 Impegno a fornire un adeguato sistema di captazione e di trattamento di tutta l'aria immessa nelle linee di biostabilizzazione, con l'attribuzione di massimo 20 punti, in base alle caratteristiche del sistema offerto, secondo tale previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di trattamento aria a solo biofiltro: 12 punti; - Sistema di trattamento aria con scrubber acido-basico e biofiltro: 20 punti. 		20

TOTALE			18	52
--------	--	--	----	----

Non è prevista una soglia di sbarramento.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi (E) quantitativi E1, E2, E5.1, cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, rapportando l'offerta del concorrente all'offerta migliore e moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo previsto per il singolo elemento, sulla base dell'applicazione delle seguenti formule matematiche di interpolazione lineare che seguono:

Elemento 1 - Frequenza delle analisi della qualità delle acque di falda su tutti i piezometri in AIA

$$5 \times (M_a - M_b) / (M_m - M_b)$$

Dove:

M_b = numero di monitoraggi all'anno a base di gara (6 monitoraggi all'anno su ogni singola discarica)

M_a = numero di monitoraggi all'anno offerto dal concorrente iesimo

M_m = offerta con il numero di monitoraggi all'anno maggiore

Elemento 2 - Accredimento delle prove di laboratorio per le analisi richieste su acque sotterranee, acque superficiali, percolato e emissioni diffuse.

$$5 \times A_a / A_m$$

Dove:

A_a = numero di prove accreditate offerto dal concorrente iesimo

A_m = numero di prove accreditate maggiore

Elemento 5.1 - Impegno all'implementazione dell'impianto di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio – aumento della potenzialità, purché almeno pari o superiore a 7.500 t/anno, fissato un massimo di offerta possibile pari a 15.000 t/anno.

$$8 \times (\text{Quantità in t/anno})_{i\text{-esima offerta}} / (\text{Quantità in t/anno})_{\text{max. offerta}}$$

Dove:

(Quantità in t/anno) i-esima offerta = quantità offerta dal concorrente iesimo

(Quantità in t/anno) max. offerta = offerta con la maggior quantità offerta

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella (E3, E4, E5.2, E5.3) il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato, in applicazione dell'art. 2 comma 6bis della L.P. 2/2020, tramite la formula di cui al Decreto del presidente della provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg (Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera):

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

α = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante: 0,2 qualora il peso dell'elemento prezzo sia superiore a 20/100 e inferiore a 30/100

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Non sono previste riparametrazioni.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il giorno **01 febbraio 2021, alle ore 10:00. 02 marzo 2021 ore 14.30.**

A norma dell'art. 7 comma 4 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico.

Ogni concorrente ha facoltà di assistere alla seduta esclusivamente da remoto collegandosi al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. A tal fine, sono fornite le informazioni nel documento "ISTRUZIONI OPERATIVE SEDUTA VIRTUALE", allegato al presente disciplinare e reperibile esclusivamente a sistema nella sezione DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni:

- a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario (ivi comprese le eventuali imprese ausiliarie) in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;

b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE TECNICA

In conformità a quanto disposto dall'art. 2 co. 5 bis della Legge provinciale n. 2/2020 non è prevista la nomina della commissione tecnica, considerato che gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura quantitativa e tabellare.

21. APERTURA DELL'“ALLEGATO TECNICO” E DELL'“ALLEGATO ECONOMICO” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procederà all'apertura a sistema della busta concernente l'offerta tecnica “Allegato Tecnico” dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.

Il seggio di gara procederà all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il Presidente di gara procederà all'apertura a sistema della busta contenente l'offerta economica "Allegato economico" e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 23.

Il Presidente di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove ricorrano i presupposti ivi indicati) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare i costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, il Presidente di gara chiude la seduta dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, sarà disposta l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti NEGLI ALLEGATI AMMINISTRATIVO E TECNICO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In ogni caso il RUP richiede al concorrente la presentazione della documentazione idonea a giustificare la riduzione delle assunzioni dichiarata dal concorrente ai fini dell'applicazione della clausola sociale con la dichiarazione di cui al punto 7 del par. 15.3.1 del presente disciplinare di gara: la documentazione presentata è valutata dal RUP - il quale può richiedere anche ulteriori chiarimenti - al fine di accertarne la compatibilità con le previsioni degli atti di gara e con l'offerta presentata.

Si precisa che tale documentazione e la dichiarazione presentata dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta (par. 15.3.1 punto 7 del presente disciplinare di gara) costituiscono obbligo contrattuale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 4bis comma 6 della L.P. n. 2/2020, il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 4bis della L.P. n. 2/2020, sull'offerente cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto (compresa l'eventuale ausiliaria).

A tal fine, a norma dell'art. 4 bis, comma 3, della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 4bis comma 4 della L.P. n. 2/2020.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020.

Con riferimento all'elemento di valutazione dell'offerta tecnica n. E2.1 (numero punti di giacenza) l'aggiudicatario dovrà presentare ai fini della stipula o della consegna anticipata un elenco dei punti di giacenza offerti.

Con riferimento alla verifica, ai fini della stipula del contratto o ai fini dell'eventuale esecuzione anticipata, dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicatario del criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. E.3.1 e E.3.2 (Tutela ambientale: Uso di ciclomotori ex artt. 52 e 53 Cod. Strada e uso di autoveicoli ex art. 54 Cod. Strada) sarà richiesta all'aggiudicatario la consegna di un elenco dei mezzi che verranno utilizzati nel servizio oggetto della gara, la consegna di copia dei relativi libretti di circolazione e copia del titolo giuridico di disponibilità degli stessi.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine posto o di presentazione di documentazione difforme, non si procederà alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario e si disporrà la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC, con successivo scorrimento della graduatoria.

E' fatto salvo, durante tutta l'esecuzione del contratto, la verifica del rispetto degli elementi offerti in virtù di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa. Il mancato rispetto di tali elementi, dichiarati in sede di offerta tecnica costituisce grave inadempimento contrattuale, secondo il comma 4 del suindicato articolo.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 *bis* della L.P. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto di appalto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario **deve presentare la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante secondo quanto indicato dall'ente delegante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi 26 comma 10 L.P. n. 2/2016 l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c bis*) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda la clausola sociale si rinvia agli artt. 19 e 20 del capitolato speciale di appalto – parte amministrativa.

Si richiamano come condizioni particolari di esecuzione, i seguenti articoli del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa: art. 25 – Obblighi assicurativi; art. 26 – Penali; art. 27 – Risoluzione del contratto; art. 28 – Recesso;

Si richiamano, altresì, come condizioni particolari di esecuzione di cui al capitolato speciale d'appalto – parte tecnica: art. 42 – Descrizione degli obblighi dell'appaltatore e l'art. 49 – gestione del biogas, relativo alla gestione della rete di captazione del biogas, che sarà a carico dell'appaltatore a far data dal 03 agosto 2023. Con decorrenza da tale termine l'appaltatore dovrà aver aggiornato l'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per incorporarvi le operazioni e i controlli connessi alla gestione della rete di biogas e della torcia di termodistruzione.

La accettazione delle presenti clausole è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (par. 15.3.1, punti n. 4 e 6).

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento dell'Unione europea UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente *pro tempore*), domiciliato per la carica in 38122 Trento, alla piazza Dante n. 15, tel 0461/494697, fax 0461/494603, posta elettronica direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, i cui dati di contatto sono: via Dogana n. 8, 38122 Trento, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, posta elettronica serv.appalti@provincia.tn.it, pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD/DPO) sono: via Mantova n. 67 – 38122 Trento, fax 0461/499277, posta elettronica idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati: a) sono raccolti presso l’interessato; b) sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza); c) provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il trattamento): **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 23 marzo 2020, n. 2 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i soggetti economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni; l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23, in materia di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì che il relativo trattamento è necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'**art. 2-sexies, c. 2, lett. a** (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 50/2016; l.p. 23/1992), e dall'**art. 2-octies, c. 3, lett. i** (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. 50/2016, l.p. 26/1993 e l.p. 2/2016) del d.lgs. 196/2003.

Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è pertanto necessario.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP-SRM, rispetto al quale il gestore del sistema medesimo – Trentino Digitale spa, con sede in Trento alla via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, posta elettronica ndigit@ndigit.it, pec pectndigit@pec.ndigit.it – è nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, **per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto** (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);
- b) Autorità nazionale anticorruzione, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs. 50/2016).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di cinque anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto "APAC – Servizio Appalti" approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determina n. 235 dd. 10.04.2019 e rinvenibile al seguente indirizzo: www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT.

Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18), opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 77, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla piazza Venezia n. 11 (tel. 06/696771, fax 06/696773785, posta elettronica protocollo@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it).

IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/SF

Allegati: c.s